Sentenza n. 251 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32074** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 67127 reso dall'economo **FAVARO Ennio,** quale agente contabile interno della riscossione di diritti e proventi vari del Comune di Mirano (VE) per il periodo 01/01/2019-31/07/2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e udito all'udienza pubblica del 30 ottobre 2024 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero;

FATTO

1. Con la relazione di irregolarità n. 311 del 16 luglio 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 67127, reso dall'economo Favaro Ennio, quale agente contabile interno per la riscossione

di diritti e proventi vari, riferito al periodo di gestione 01/01-31/07/2019, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente contabile (art. 147, co. 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:

- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;
- sotto il profilo *sostanziale*, la gestione si appalesava non regolare in quanto il conto chiudeva alla data del 31/07/2019 con una giacenza in cassa pari ad euro 232,41 versata dall'agente contabile subentrante – Marta De Marchi – anziché dall'agente uscente (cfr. buono n. 4215 in data 05/08/2019) e riportava riscossioni relative ad esercizi precedenti, per un importo di euro 4.455,90.

2. In data 9 ottobre 2024 il Comune di Mirano depositava una memoria difensiva con la quale precisava che la giacenza iniziale del 2019 corrispondeva alla giacenza finale del 2018, riversata nel corso del 2019, ad eccezione della somma versata all'agente subentrante, pari ad euro 232,41.

3. In data 9 ottobre 2024 l'agente contabile depositava una memoria con la quale precisava che:

- la gestione dell'anno 2019 era avvenuta in continuità con l'anno 2018 e, pertanto, il saldo iniziale di euro 4.455,90 si riferiva a riscossioni e importi a disposizione per l'erogazione di contributi sociali, avvenuta nel corso del 2019;

- la giacenza finale di euro 232,42, relativa ad un contributo sociale destinato ad un cittadino in stato di difficoltà, non ancora erogato all'interessato alla data della sua cessazione come agente contabile, era stata consegnata all'economo subentrante per il successivo pagamento.

4. All'udienza pubblica del 30 ottobre 2024, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, comparso l'agente contabile, il Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il conto indicato in epigrafe è irregolare.

Come evidenziato in atti dal Magistrato istruttore è stata rilevata una giacenza finale di cassa, per l'importo di euro 232,41, riferita all'erogazione di contributi economici a favore di anziani e famiglie con minori, versata in contanti dall'agente contabile subentrante Marta De Marchi al beneficiario dopo la cessazione del periodo di gestione in esame.

Tale circostanza è evincibile dal conto sottoscritto dall'agente contabile cessante e dal responsabile del servizio finanziario, ove è riportato, in corrispondenza della giacenza di euro 232,41, che si tratta di "*importo pagato al beneficiario dall'Economo subentrante*" e risulta, altresì, dal verbale di passaggio di consegne tra agente cessante e subentrante, redatto in data 5 agosto 2019 e sottoscritto anche dal Dirigente comunale dell'Area 1 amministrativa ed economico-finanziaria, ove, tuttavia, non si indica il conto cui si riferisce il denaro contante.

Al riguardo, in sede istruttoria, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha chiarito che era stata accreditata in favore dell'agente contabile cessante, con mandato di pagamento n. 3979 del 22/07/2019, la somma complessiva di euro 2.004,34, da destinare a soggetti vari a titolo di assistenza sociale, tra cui la sig.ra W.J., beneficiaria dell'importo di euro 232,41, come da determina del Comune n. 650 del 18/07/2019. Alla data di

cessazione dell'agente contabile Favaro (31 luglio 2019), tale importo non era stato ancora erogato e veniva, pertanto, corrisposto all'interessata in data successiva (5 agosto 2019), come da ricevuta in atti n. 4215 (cfr. nota del 03/06/2024, acquisita al prot. n. 56337 del 04/06/2024).

Dal conto risulta, altresì, una giacenza iniziale, pari ad euro 4.455,90, che, come emerso in sede istruttoria, corrisponde alla giacenza finale del 2018, comprensiva di riscossioni ed importi a disposizione per l'erogazione di contributi sociali, regolarizzata dallo stesso economo nel corso del 2019. Sul punto l'agente contabile ha ammesso anche che la gestione dell'anno 2019 è erroneamente avvenuta in continuità con l'esercizio precedente.

Orbene, le giustificazioni addotte dall'agente nella propria memoria non consentono di ritenere superate le criticità esposte nella relazione per le ragioni di seguito illustrate.

Il Collegio evidenzia, *in primis*, che la gestione in esame, alla luce della documentazione acquisita in istruttoria, ha ad oggetto:

- proventi parcheggi (codice SIOPE 3010201020 "Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri"; Piano fin. E.3.01.02.01.020), introitati al cap. 30100.02.000003043 - Competenza "proventi parcheggi";

- proventi vendita pubblicazioni, libri e cartoline (codice SIOPE 3010101006 "Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni"; Piano fin. E.3.01.01.01.006), introitati al cap. 30100.01.000000371 competenza "proventi vendita pubblicazioni, libri e cartoline (ril. IVA assolta dall'editore)";

- introiti e rimborsi diversi (codice SIOPE 3010201999 "proventi da servizi n.a.c"; Piano fin. E.3.01.02.01.999), introitati al cap. 30100.02.000000361 -

Competenza “Introiti e rimborsi diversi”;

- interessi attivi sulle giacenze di cassa (codice SIOPE 3030304001 “interessi attivi da depositi bancari o postali”; Piano fin. E.3.03.03.04.001), introitati al cap. 30300.03.000000343 - Competenza “Interessi attivi sulle giacenze di cassa”;

- fotocopie sede municipale (codice SIOPE 3010201029 “Proventi da servizi di copia e stampa”; Piano fin. E.3.01.02.01.029), introitati al cap. 30100.02.000003003 - Competenza “Fotocopie sede municipale”;

- sostegno canoni di locazione (codice SIOPE 1040205999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”; Piano fin. U.1.04.02.05.999), provenienti dal cap. 12061.04.000010425 - Competenza “Sostegno canoni di locazione – cap. vincolato entrate casa Roich”.

Orbene, per quanto gli importi siano stati riscossi dal medesimo soggetto (l’economo Favaro Ennio, quale agente contabile interno della riscossione), si tratta - come è evidente - di gestioni diverse, che afferiscono a distinti capitoli del bilancio e i cui riversamenti sono connotati da codici SIOPE diversi, per i quali sono state emesse reversali di incasso distinte.

Orbene, il Collegio rileva, innanzitutto, che dall’esame del conto non è possibile avere contezza della effettiva misura e del titolo per cui le somme sono state incassate e, pertanto, non è possibile conciliarle con le scritture generali dell’ente, tanto più che nelle colonne relative all’indicazione degli estremi delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria non sono stati riportati né il numero delle ricevute di riscossione né quello delle quietanze di versamento.

Le finalità di garanzia, a cui è preposto il conto giudiziale, impongono che le

gestioni non solo debbano essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell'ente, ma anche che ciò debba necessariamente emergere innanzitutto dal conto reso e sottoposto a giudizio: "*detto giudizio, in quanto posto a presidio degli irrinunciabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni dei flussi economico-finanziari delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei Conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni quoad obiectum di qualunque specie"* (Sez. Molise, n. 25/2018).

Se, come è indubitabile, il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati, come previsto dall'art. 140, comma 2, c.g.c., la sua forma ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità: di qui l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione, ma anche, sotto il profilo del contenuto del conto, dell'obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n. 144/2011).

Nel caso in esame, inoltre, il conto, che è redatto in conformità al mod. 21 del d.P.R. n. 194/1996, contiene, da un lato, riscossioni di entrate varie, che risultano affidate, in via di fatto, all'economo Favaro, quale agente contabile interno della riscossione, e, dall'altro, come evidenziato nella relazione di deferimento, somme destinate a soggetti vari a titolo di assistenza sociale,

impegnate dal Comune per l'erogazione dei contributi economici a favore di anziani e famiglie con minori da regolarizzarsi sulla cassa ed accreditate all'economo, per l'importo totale di euro 2.004,34, con mandato n. 3939 del 22/07/2019.

Come già accennato più sopra, dunque, le criticità rilevate attengono all'inidoneità del conto a dare compiuta rappresentazione della gestione dell'economo Favaro, quale agente contabile interno della riscossione, con riferimento, in particolare, alle somme erogate a titolo di contributi sociali, non rientranti nell'attività di riscossione di entrate, allo stesso affidata ai sensi dell'art. 59 del Reg. di contabilità ("*L'Economo provvede alle seguenti riscossioni qualora non sia diversamente stabilito con provvedimento del Ragioniere Capo: rimborsi delle spese per fotocopie, eliografie, ecc. rilasciate al pubblico secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale; proventi di piccola entità di natura occasionale e comunque non disciplinati da regolamenti comunali; tasse di concorsi; rimborsi che con apposita deliberazione gli vengano affidati; vendita titoli di parcheggio*;"). Dunque, l'istituzione di una cassa economale finalizzata alla creazione di disponibilità liquide per l'erogazione dei contributi sociali deve essere ricondotta, in assenza di specifica disciplina, comunque non richiamata né dall'Ente né dall'agente contabile, alle previsioni del Regolamento di contabilità in materia di servizio di economato (artt. 54 e ss.). In particolare, l'art. 55, comma 2, prevede, tra le spese minute ed urgenti alle quali provvede il servizio di economato fino ad un massimo di euro 750,00 per singola spesa, "*sussidi di urgenza agli assistiti, in conformità alle disposizioni impartite al riguardo da delibere di Giunta Comunale*".

Tuttavia, il Collegio rileva che la costituzione di specifici fondi cassa economali per il pagamento dei contributi appare contrastare con la natura tipica – così come delineata dalla legge (art. 153 TUEL) e dalla costante giurisprudenza di questa Corte - della cassa economale: l'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", di entità limitata, che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica unicamente in relazione all'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici (e, quindi, non per l'erogazione di servizi), per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (in questo senso, Sez. Giur. Veneto, n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n, 51/A/2023).

Quanto al rilievo relativo alla gestione dell'anno 2019 in continuità con l'anno precedente, che, peraltro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dall'agente contabile, il Collegio evidenzia che la gestione economale è, per sua natura, una gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio: "*nessuna possibilità è ammessa di disporre impegni contabili e pagamenti su somme del precedente esercizio finanziario che avrebbero dovuto essere rendicontate e puntualmente riversate in tesoreria, nel rispetto del fondamentale principio dell'annualità del bilancio*" (cfr. Corte conti, Sez. Calabria, sent. n. 63/2020), non essendo consentita la formazione di residui (sul punto, cfr. anche Sez. Veneto, sent. n. 112/2019, Sez. Liguria, sent. n. 5/2017), come, peraltro, previsto anche dall'art. 57, comma 8, del Reg. di

contabilità, approvato con delibera C.C. n. 47 del 26.7.2018, che impone, appunto, all'agente la restituzione dell'importo non utilizzato dei fondi di anticipazione alla fine dell'esercizio finanziario.

Peraltro, le criticità rilevate nella gestione condotta dall'economo Favaro avrebbero dovuto formare oggetto di approfondimento da parte dell'organo di controllo a cui, ai sensi dell'art. 139 c.g.c., è affidato, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione, il compito di "*dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione*" (cfr. Sez. giur. Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).

Il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 67127 reso dall'economo Favaro Ennio del Comune di Mirano, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa che consenta loro di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.

La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32074 del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 67127.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Elisa Borelli — Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) — (*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 23/12/2024

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo